



Statuto

[D.R. n. 2582/2024 del 15 ottobre 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 498/2024 del 4 marzo 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 585/2022 del 1° aprile 2022 - Modifica](#)

[D.R. n. 1378/2018 del 3 agosto 2018 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1145/2013 del 2 settembre 2013 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 12136 del 26 settembre 2012 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 10538 del 1° agosto 2012 - Modifiche artt. 49.10 e 53.1](#)

[D.R. Prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012 - Emanazione](#)

Indice degli articoli

[Titolo I - Principi generali e attività dell'Università](#)

[Articolo 1 - Natura e fini](#)

[Articolo 2 - Valori fondamentali](#)

[Articolo 3 - Attività istituzionali](#)

[Articolo 4 - Attività di ricerca](#)

[Articolo 5 - Attività didattiche e formative](#)

[Articolo 6 - Attività medico-assistenziali](#)

[Articolo 7 - Diritto all'informazione](#)

[Articolo 8 - Personale](#)

[Articolo 9 - Patrimonio dell'Università](#)

[Articolo 10 - Regolamenti](#)

[Titolo II - Organi di Ateneo](#)

[Articolo 11 - Organi di Ateneo](#)

[Articolo 12 - Il Rettore](#)

[Articolo 13 - Il Senato accademico](#)

[Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione](#)

[Articolo 15 - Il Nucleo di valutazione](#)

[Articolo 16 - Il Collegio dei revisori dei conti](#)

[Articolo 17 - Il Direttore generale](#)

[Articolo 18 - Il Consiglio Studentesco](#)

[Articolo 19 - Il Comitato unico di garanzia](#)

[Articolo 20 - Il Collegio di disciplina](#)

[Articolo 20-bis - La Commissione etica](#)

[Articolo 20-ter - Il Presidio della qualità](#)

[Articolo 21 - Commissioni istruttorie del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e Commissioni scientifiche di area](#)

[Titolo III - Strutture didattiche, scientifiche e di servizio](#)

[Articolo 22 - Il Dipartimento](#)

[Articolo 23 - Gli organi del dipartimento](#)

[Articolo 24 - Il Direttore del dipartimento](#)

[Articolo 25 - Il Consiglio del dipartimento](#)

[Articolo 26 - La Giunta del dipartimento](#)

[Articolo 27 - abrogato](#)

[Articolo 27-bis - Il Collegio dei Direttori di dipartimento](#)

[Articolo 28 - La Scuola interdipartimentale](#)

[Articolo 29 - Il Presidente della scuola](#)

[Articolo 30 - Il Consiglio della scuola](#)

[Articolo 31 - abrogato](#)

[Articolo 32 - I Corsi di studio](#)

[Articolo 33 - Il Presidente del corso di studio](#)

[Articolo 34 - Il Consiglio del corso di studio](#)

[Articolo 35 - Il Consiglio aggregato di corsi di studio](#)

[Articolo 36 - Le Commissioni paritetiche](#)

[Articolo 37 - I Dottorandi di ricerca e le Scuole di specializzazione](#)

[Articolo 38 - Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Sistema Museale di Ateneo e il Sistema Informatico di Ateneo](#)

[Articolo 39 - I centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi](#)

[Titolo IV - Codice etico e procedimento disciplinare](#)

[Articolo 40 - Il Codice etico](#)

[Articolo 41 - Il procedimento disciplinare](#)

[Titolo V - Autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare](#)

[Articolo 42 - Autonomia organizzativa e gestionale](#)

[Articolo 43 - Regolamento generale di Ateneo](#)

[Articolo 44 - Regolamento didattico di Ateneo](#)

[Articolo 45 - Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità](#)

[Articolo 46 - Altri regolamenti](#)

[Articolo 47 - Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti](#)

[Titolo VI - Disposizioni comuni, transitorie e finali](#)

[Articolo 48 - Inizio dell'anno accademico](#)

[Articolo 49 - Disciplina delle nomine](#)

[Articolo 50 - Incompatibilità](#)

[Articolo 51 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni](#)

[Articolo 52 - Verbalizzazione](#)

[Articolo 53 - Modifiche di Statuto](#)

[Articolo 54 - Disposizione transitoria](#)

[Articolo 55 - Entrata in vigore dello Statuto](#)

[Allegato Settori culturali](#)

Titolo I

Principi generali e attività dell'Università

Articolo 1

Natura e fini

1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica dotata di autonomia. Essa ha come fini l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze. Concorre al progresso culturale, civile ed economico del Paese.
2. Garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento.
3. Promuove, organizza e sostiene la ricerca. Provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento. Promuove, nell'ambito della terza missione, la diffusione dei saperi e della cultura, nonché il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sociale, senza concorrere mai a pregiudicare la vivibilità dei territori stessi.
4. Opera come un sistema complesso e integrato, in cui tutte le componenti concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali.
5. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dal presente Statuto.
6. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata. Ai medesimi fini l'Università partecipa al Comitato Regionale di Coordinamento della Toscana.

Articolo 2

Valori fondamentali

1. L'Università recepisce i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Magna Charta delle Università Europee e dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
2. Considera la pari dignità delle persone quale proprio valore fondante e, pertanto, promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione, garantendo pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca e nella progressione di carriera del personale.
- 2.bis. Promuove l'equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto della vita accademica e, in particolare, nelle candidature e nella composizione degli organi collegiali.
3. Afferma il proprio carattere pluralista, indipendente e libero da ogni condizionamento confessionale, ideologico, partitico o economico.
4. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantendo e tutelando la libera espressione del pensiero, la più ampia partecipazione ai processi decisionali, la loro trasparenza e la pubblicità degli atti. Riconosce il diritto degli studenti e del personale a riunirsi in assemblea.
5. Opera affinché tutte le decisioni siano frutto di comportamenti integri e obiettivi.
6. Si adopera nei confronti delle persone disabili a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
7. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.

8. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
9. Imposta le proprie attività su criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche, della programmazione, della valutazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Articolo 3 Attività istituzionali

1. Sono attività istituzionali primarie dell'Università la ricerca e la formazione, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti, professori e ricercatori, e dei diritti degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che a tali attività sono chiamati a concorrere, avendo come punto di riferimento ed obiettivo primario l'interesse dell'istituzione e della comunità universitaria nel suo insieme.
2. Sono altresì attività istituzionali quelle volte all'avviamento alla ricerca, alla diffusione della cultura, al trasferimento tecnologico, alla prestazione di servizi tecnico-scientifici e alla tutela della salute.
3. L'Università assicura uno stretto legame tra attività di ricerca e insegnamento; assicura altresì ai singoli e alle proprie strutture quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto di un'equa ripartizione delle risorse stesse.
4. Condivide i valori, i principi e le misure attuative della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione.
5. Adotta il metodo della programmazione e del controllo complessivo della gestione e informa le proprie politiche al principio dell'equilibrio economico-finanziario al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'Ateneo.
6. Cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

Articolo 4 Attività di ricerca

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca liberamente proposta da singoli studiosi o da gruppi organizzati. Ne promuove lo sviluppo attraverso l'utilizzo di fondi propri e contributi pubblici e privati.
2. Recepisce i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.
3. Si dota di strutture di supporto alle attività di ricerca assicurando risorse finanziarie, logistiche e di personale.
4. Stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con committenti pubblici o privati. Favorisce la divulgazione dei risultati nel rispetto delle clausole di riservatezza stabilite con il committente.
5. Valuta le ricerche unicamente sotto il profilo della loro qualità scientifica, utilizzando i criteri generalmente adottati dalle diverse comunità scientifiche nazionali e internazionali.
6. La partecipazione del personale alle ricerche di cui al comma 4 è disciplinata da apposite norme regolamentari. Tali norme prevedono altresì le quote-parti dei corrispettivi da destinare all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al comma 1 del presente articolo e al potenziamento delle attività didattiche e formative.
7. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine si avvale di pareri di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.

Articolo 5

Attività didattiche e formative

1. L'Università, sulla base delle risorse disponibili e di un adeguato e sostenibile programma di sviluppo, determina e aggiorna periodicamente l'offerta didattica e stabilisce gli ordinamenti dei relativi corsi di studio, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Organizza, coordina e sostiene le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli.
3. Sottopone a costante valutazione l'efficacia dei processi formativi e l'adeguatezza culturale e professionale dei *curricula* didattici.
4. Sostiene le attività di formazione e di ricerca previste nei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.
5. Promuove e stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione e opportunità di conseguimento di titoli congiunti.
6. Dedicare particolare attenzione alle attività di orientamento in entrata e in uscita, anche in concorso con enti pubblici e privati, e assicura le attività di tutorato.
7. Istituisce, anche in collaborazione con enti esterni, corsi di perfezionamento e formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali.
8. Assicura spazi e strutture per lo studio e per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria.
9. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'attività motoria e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.
10. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
 - a. dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati secondo la normativa vigente, per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici;
 - b. dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione, per i quali viene rilasciato rispettivamente il titolo di dottore di ricerca e il diploma di specializzazione.
11. I corsi e le scuole suddette possono essere attivati anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
12. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello.

Articolo 6

Attività medico-assistenziali

1. L'Università è garante delle attività di ricerca, di didattica e assistenziali quali funzioni istituzionali integrate e inscindibili proprie dell'area medica.
2. Instaura e tiene con la Regione Toscana e con altre istituzioni competenti i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del servizio sanitario nazionale; delibera in merito salvaguardando la libertà di ricerca e di didattica e il rispetto dello stato giuridico del personale.

Articolo 7

Diritto all'informazione

1. L'Università garantisce la pubblicità di tutte le attività svolte, e in particolare del loro oggetto, delle modalità di svolgimento, dei responsabili e delle fonti di finanziamento.
2. Le delibere degli organi collegiali sono pubblicate secondo le norme stabilite dalla regolamentazione di Ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.
3. L'Università assicura, anche mediante appositi regolamenti, il diritto di accesso ai verbali degli organi collegiali, ai documenti amministrativi, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso civico.

Articolo 8

Personale

1. L'Università privilegia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Le modalità di reclutamento e di selezione del personale sono definite nel rispetto della normativa vigente in appositi regolamenti di Ateneo.
2. Si dota di strumenti intesi a prevenire e a rimuovere situazioni e comportamenti lesivi delle prerogative, dei diritti e delle opportunità dei singoli lavoratori.
3. Tutela la sicurezza, la salute e il benessere psico-fisico del personale, assicurando la salubrità e l'adeguatezza delle strutture e degli ambienti di lavoro, nonché impegnandosi a rimuovere ogni forma di discriminazione, molestia e violenza morale o psicologica.
4. Elabora e attua programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.
5. Favorisce le attività culturali, ricreative, sociali e sportive del personale, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria, mettendo a disposizione servizi, strutture e risorse.

Articolo 9

Patrimonio dell'Università

1. L'Università si avvale per le proprie attività del patrimonio immobiliare a sua disposizione, operando un'efficace gestione del medesimo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Ne cura il mantenimento, prestando attenzione agli edifici di interesse storico e artistico, e ne dispone un adeguato utilizzo.
2. Riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio documentale e librario, storico-scientifico e storico-artistico e agli altri beni mobili di sua proprietà o a sua disposizione sia direttamente sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.
3. Valorizza e tutela la proprietà e il patrimonio intellettuale, curandone una efficace gestione.

Articolo 10

Regolamenti

1. L'Università attua le disposizioni del presente Statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento regolamentare, come disciplinato dal Titolo V.

Titolo II

Organi di Ateneo

Articolo 11

Organi di Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo: il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione e il Direttore generale.
2. Sono altresì istituiti i seguenti organi: il Consiglio Studentesco, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), il Collegio di disciplina, la Commissione etica e il Presidio della qualità.

Articolo 12

Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento dei fini dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. In particolare il Rettore:
 - a. convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - b. adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
 - c. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - d. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 - e. emana, con proprio decreto, lo Statuto e i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione; emana inoltre i regolamenti di competenza delle singole strutture, secondo le procedure di cui all'art. 46;
 - f. propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
 - g. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore generale;
 - h. propone al Consiglio di Amministrazione i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, stipula le convenzioni e i contratti di sua competenza ai sensi della normativa vigente;
 - i. ai sensi degli artt. 40 e 41 esercita l'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura e formula al Senato accademico proposte in ordine alle violazioni del codice etico dell'Università;
 - j. presenta, di norma all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato dell'Università;
 - k. designa i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società sia pubblici sia privati; designa, previo parere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell'Università nelle aziende, nelle società o in altri enti controllati dall'Università con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica; adotta, in materia di stato giuridico dei docenti, gli atti che gli sono demandati dalla legge e dalla normativa di Ateneo;
 - l. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.
- 2.bis. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto fra i professori ordinari a tempo pieno nell'ambito dell'Università, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
- 2.ter. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può nominare prorettori con competenza su settori generali, scelti tra docenti a tempo pieno dell'Università. Può anche nominare, tra i docenti dell'Università, delegati con competenze su settori specifici. I prorettori e i delegati rispondono direttamente al Rettore, che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Il Rettore può delegare ai prorettori la firma di determinati atti con i limiti precisati nell'atto di delega.

2.*quater*. I prorettori e i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte, senza diritto di voto, delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza. Il Rettore può invitare i singoli prorettori e delegati alla discussione preliminare nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

2.*quinquies*. Il Rettore, i prorettori e i delegati possono richiedere al Senato accademico una limitazione dell'attività didattica ai sensi della normativa vigente, per la durata della carica, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico.

3. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 7. Il Rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile.

4. L'elettorato attivo per le elezioni del Rettore spetta:

- a. ai professori di ruolo;
- b. ai ricercatori a tempo indeterminato;
- c. ai ricercatori a tempo determinato;
- d. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
- e. ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei consigli di dipartimento.

5. abrogato.

6. Il voto degli elettori di cui alla lettera d., con esclusione dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di un voto ogni cinque voti espressi, ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione.

7. La presentazione della candidatura a Rettore avviene in un'apposita riunione del corpo elettorale che si svolge prima del primo turno di votazione. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta elettori e fino a un massimo di ottanta. La candidatura, una volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno. Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d. del comma 4, vengono ponderate, ai fini del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto al comma 6.

8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata.

9. La procedura per l'elezione del Rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità di seguito indicate. Il calendario delle votazioni è fissato prima della riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nei casi di votazioni valide come definite ai commi 10 e 11, con la conclusione dell'iter elettorale entro sessanta giorni dalla data della predetta riunione.

10. Nel primo turno di votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il venti per cento dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il venti per cento dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi 7 e 8.

11. Nel secondo turno di votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il cinquanta per cento dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le modalità di cui ai successivi commi 12 e 13. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove

candidature con le modalità di cui al comma 7 e si procede a una nuova votazione ai sensi del precedente comma 10.

12. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

13. A parità di voti tra due candidati partecipa al ballottaggio, o è dichiarato eletto, il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

14. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.

15. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro. In caso di cessazione dalla funzione di Rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori ordinari del Senato accademico subentra al Rettore per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti la candidatura di cui al comma 7, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore ordinario del Senato accademico con maggiore anzianità nel ruolo.

16. Nel Regolamento generale di Ateneo sono definite le procedure per le elezioni del Rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al comma 4.

Articolo 13 Il Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università e ha compiti di regolazione, di coordinamento, consultivi e propositivi.

2. Approva il Regolamento generale di Ateneo.

3. Approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione:

- a. le modifiche di Statuto, deliberate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b. il codice etico;
- c. i regolamenti di funzionamento degli organi collegiali di Ateneo di cui all'art. 11, comma 2, e dei centri di Ateneo di cui all'art. 39, comma 5;
- d. tutti i regolamenti e gli ordinamenti in materia di attività didattica nonché i regolamenti in materia di attività scientifica, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle altre strutture;
- e. i regolamenti dei corsi di dottorato;
- f. i criteri generali necessari all'individuazione degli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e gli interventi per il diritto allo studio, sentito il Nucleo di valutazione;
- g. la modifica dei settori scientifico-disciplinari riguardanti un dipartimento;
- h. l'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti;
- i. i criteri generali di afferenza dei docenti ai dipartimenti.

3.bis. Approva gli altri regolamenti di Ateneo acquisendo il parere del Consiglio di Amministrazione.

3.ter. Esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle altre strutture di cui al titolo III.

4. Formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

- a. in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, secondo quanto specificato dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- b. in ordine alla attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole, nonché in ordine alla istituzione, attivazione, soppressione o disattivazione di corsi o sedi.

5. Esprime parere obbligatorio:

- a. sul documento di programmazione triennale;

- b. sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi, previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c. sugli indicatori e sulle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
 - d. sulle convenzioni e i contratti, anche attinenti la costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
 - e. sull'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti.
6. Definisce i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle attività di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.
7. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole; in particolare, sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al dipartimento a cui afferisce il corso.
8. Su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina.
9. Il Senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente Statuto e dai regolamenti.
10. Il Senato accademico, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al Rettore. La mozione di sfiducia e non potrà essere proposta prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia è avviato dal decano dei professori ordinari dell'Ateneo entro trenta giorni dalla delibera del Senato accademico. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale per le elezioni del Rettore. I voti sono conteggiati con le modalità previste per le elezioni del Rettore.
11. Il Senato accademico è composto da ventotto membri:
- a. il Rettore, che lo presiede;
 - b. diciotto docenti a tempo pieno, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, in numero di tre per ognuno dei sei settori culturali di cui al comma 20. Per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un Direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore a un ricercatore;
 - b.bis. un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
 - c. tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
 - d. quattro rappresentanti degli studenti;
 - e. un rappresentante dei dottorandi.
12. Il Direttore generale e il Prorettore vicario partecipano senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico.
13. Il mandato dei membri eletti in Senato accademico dura quattro anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente; il mandato dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, degli studenti e dei dottorandi dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente; il mandato dei ricercatori a tempo determinato termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'Università.
14. I diciotto docenti di cui al comma 11, lett. b. sono eletti, tre per ciascun settore culturale, dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale. L'espressione del voto si svolge, per ciascun settore culturale, attraverso due schede distinte: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e l'altra riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.
- 14.bis. Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato è eletto dai ricercatori a tempo determinato.

15. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto con contratto non inferiore a due anni.
16. L'elettorato passivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università.
17. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università.
- 17.bis. L'elettorato passivo per il rappresentante dei dottorandi è attribuito ai dottorandi iscritti per la prima volta ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Università di Pisa.
- 17.ter. L'elettorato attivo per il rappresentante dei dottorandi è attribuito ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Università di Pisa.
18. I rappresentanti dei settori culturali, dei ricercatori a tempo determinato, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e dei dottorandi sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del Rettore.
19. Il Regolamento generale di Ateneo definisce le procedure elettorali delle varie componenti rappresentative.
20. La definizione dei settori culturali e l'assegnazione di un dipartimento a uno dei settori culturali è deliberata dal Senato accademico, su proposta del dipartimento, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- approva, a maggioranza dei suoi componenti, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, previo parere del Senato accademico, gli altri regolamenti espressamente attribuiti alla sua competenza dalla normativa statale vigente;
 - su proposta del Rettore e acquisito il parere del Senato accademico, approva i bilanci annuali e pluriennali di previsione e il documento di programmazione triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;
 - trasmette al ministero dell'università e della ricerca e al ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
 - delibera, su proposta del Senato accademico o previo suo parere, l'attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole;
 - delibera, su proposta del Senato accademico o previo suo parere, l'istituzione, l'attivazione, la soppressione o la disattivazione di corsi e sedi; inoltre esprime parere sui relativi ordinamenti didattici;
 - approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti, con specifico riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;
 - approva le richieste dei docenti di variazione di afferenza ai dipartimenti, sentiti il Senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base dei criteri generali definiti dal Senato accademico e contenuti nel Regolamento generale di Ateneo;
 - formula al Senato accademico il parere sui regolamenti di competenza dello stesso nonché sul codice etico;
 - ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, che esercita ai sensi dell'art. 41 e del relativo regolamento di attuazione;
 - approva la programmazione del personale e definisce il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo per tutte le strutture dell'Ateneo;

- k. conferisce l'incarico di Direttore generale;
 - l. delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche e finanziarie da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture dell'Ateneo;
 - m. approva, previo parere del Senato accademico e sentito il Nucleo di valutazione, gli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
 - n. stabilisce, sentito il Nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
 - o. esercita il controllo sulla funzionalità della gestione avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione;
 - p. approva le convenzioni e i contratti, anche attinenti alla costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
 - q. delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permuta di beni immobili di proprietà dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - r. determina, previo parere del Senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- a. il Rettore, che lo presiede;
 - b. cinque componenti interni all'Ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
 - c. due componenti esterni all'Ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
 - d. due rappresentanti degli studenti, eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università di Pisa.
5. I componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata dell'incarico. I componenti interni, eccetto quello appartenente al personale tecnico-amministrativo, sono professori o ricercatori in regime di tempo pieno.
6. La presentazione delle candidature dei componenti esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella relativa ai componenti interni è disciplinata con apposito decreto rettorale. In entrambi i casi le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità.
7. Con riguardo alle componenti interne, il Senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente e una di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo. Con riguardo alla componente esterna, una apposita commissione nominata dal Rettore, sulla base delle domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico, valuta l'ammissibilità delle stesse, propone una rosa di almeno quattro candidati. In mancanza dei requisiti numerici suddetti o in mancanza di una rappresentanza di entrambi i generi nella rosa relativa a una componente, i termini per la presentazione delle candidature vengono riaperti per quella componente, secondo le regole definite nel Regolamento generale di Ateneo.

8. All'interno delle predette rose, il personale docente è eletto dai professori e ricercatori anche a tempo determinato; la componente del personale tecnico-amministrativo è eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici. Per quanto riguarda i componenti esterni, il Senato accademico li designa all'interno della rosa corrispondente.

9. Il Regolamento generale di Ateneo definisce le procedure per le elezioni dei componenti del personale docente, tecnico-amministrativo e dei rappresentanti degli studenti.

9.bis. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università di Pisa e ai dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di dottorato con sede amministrativa nell'Università di Pisa.

10. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

11. Il Prorettore vicario e il Direttore generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.

In particolare, il Nucleo svolge:

- a. la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche dei dipartimenti o delle scuole, ai sensi dell'art. 36;
- b. la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
- c. le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento dei risultati organizzativi e individuali;
- d. le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

2. Il Nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'Ateneo. Riferisce al Rettore, con cadenza trimestrale, del proprio operato.

3. Il Nucleo è così composto:

- a. sei membri di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa;
- b. due membri eletti dagli studenti, secondo modalità previste nel Regolamento generale di Ateneo. I curricula dei membri di cui alla lettera a. sono resi pubblici nel sito dell'Università.

4. I componenti, ivi compreso il Presidente ed esclusi i rappresentanti degli studenti, sono designati dal Senato accademico, su proposta del Rettore; tutti i componenti sono nominati con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti del Nucleo di valutazione dura tre anni, a eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale, ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Articolo 16
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. In particolare, esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Ogni membro del Collegio:
 - a. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b. svolge funzioni ispettive sulla gestione delle strutture di Ateneo, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali, affidati dal Presidente ai membri del Collegio;
 - c. svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato:
 - a. un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
 - b. un membro effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'economia e delle finanze;
 - c. un membro effettivo e uno supplente scelti dal ministero dell'università e della ricerca. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta consecutivamente.

Articolo 17
Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato accademico e dal Rettore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente Statuto in conformità all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a. sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica e operativa;
 - b. cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative;
 - c. propone agli organi di governo il Piano integrato di attività e organizzazione e gli altri atti previsti dalla normativa vigente, e ne cura l'attuazione;
 - d. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;
 - e. indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative relativamente alle attività loro assegnate ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia o per ragioni di necessità e urgenza;
 - f. determina i criteri generali di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia delle strutture didattico-scientifiche e di servizio, nominando, ove previsto, i rispettivi responsabili;
 - g. adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di utilizzo delle risorse economico finanziarie e quelli di acquisizione e utilizzo dei proventi, previsti nel presente Statuto o nei regolamenti d'Ateneo;

- h. stipula i contratti di interesse generale dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi previsti nel presente Statuto o nei regolamenti di Ateneo;
 - i. promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro riguardanti il personale tecnico-amministrativo, con il potere di conciliare e di transigere;
 - j. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico;
 - k. esercita ogni altro compito che gli è demandato dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Ai fini della valutazione, il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.
4. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato.
5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.
6. In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Rettore o di quattro membri del Consiglio stesso, può deliberare la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.
7. Il Direttore generale, sentito il Rettore, designa un Vicedirettore tra i dirigenti di ruolo dell'Ateneo, con il compito di collaborare con il Direttore stesso in tutti i suoi compiti e funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; il Vicedirettore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del Direttore generale.

Articolo 18

Il Consiglio Studentesco

1. Il Consiglio Studentesco è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Università di Pisa, dotato di autonomia nell'organizzazione e nel coordinamento degli studenti e delle relative rappresentanze. Ha inoltre compiti di promozione della partecipazione studentesca.
2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
- a. agli ordinamenti didattici;
 - b. ai regolamenti delle attività didattiche di cui agli articoli 25 e 34;
 - c. all'attuazione del diritto allo studio;
 - d. all'efficienza dei servizi;
 - e. alle attività di orientamento e tutorato;
 - f. alla regolamentazione per l'assegnazione dei fondi per le attività culturali autogestite dagli studenti;
 - g. alla presenza, alle esigenze e agli interessi degli studenti universitari nei confronti del territorio;
 - h. alla tutela delle necessità, delle esigenze e degli interessi, nonché alla raccolta delle istanze della componente studentesca all'interno dell'Ateneo.
3. Il Consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
4. Il Consiglio delibera l'assegnazione dei fondi per le attività culturali autogestite dagli studenti, previa valutazione delle stesse secondo le norme del relativo regolamento.
- 4.bis. Il Consiglio delibera in merito alla gestione degli spazi assegnati agli studenti.
5. Il Consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
- a. il Regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione e disattivazione dei corsi di studio;
 - b. le modifiche degli ordinamenti e regolamenti dei corsi di studio di competenza del Senato accademico;
 - c. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

- d. le modifiche dello Statuto e del Regolamento generale;
- e. il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo e il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente;
- f. il Regolamento di funzionamento del Consiglio Studentesco;
- g. il Bilancio di Genere, il Piano Strategico, il Rapporto di Sostenibilità e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio del testo della proposta.

6. abrogato.

7. Il Consiglio è formato dagli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel Comitato unico di garanzia. Ne fanno inoltre parte studenti eletti direttamente dai collegi riferiti ai settori culturali dell'Ateneo, in numero non inferiore a quello dei membri di diritto. Il numero complessivo dei componenti non deve essere superiore a quaranta.

8. L'Università fornisce i supporti logistici e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio.

9. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui all'art. 13, comma 3, lett. c., deve comunque prevedere l'elezione di un Presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il Consiglio a tutti gli effetti.

Articolo 19

Il Comitato unico di garanzia

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a. promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
- b. promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisponde piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;
- c. promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
- d. promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
- e. favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; f. assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

3. Il Comitato è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente sia al personale tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti. La composizione del Comitato è integrata da due rappresentanti degli studenti, e altrettanti supplenti, individuati secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di Ateneo, che partecipano alle sedute e hanno diritto di voto sui soli argomenti che riguardano la componente studentesca.

4. Le modalità di costituzione, anche attraverso procedura elettorale, e di funzionamento del Comitato sono disciplinate con apposito regolamento che deve in ogni caso assicurare la parità di genere.

5. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente. I rappresentanti della componente studentesca durano in carica due anni accademici e il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente.

Articolo 20

Il Collegio di disciplina

1. È istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante.
2. Il Collegio è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo. I membri esterni sono designati, tra una rosa di nominativi proposti dal Rettore, dal Senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. Nel rispetto del principio del giudizio fra pari, il Collegio giudica in composizione variabile secondo modalità definite in apposito regolamento di Ateneo.
3. I membri, esterni e interni, nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono designabili o rieleggibili per la seconda volta consecutiva. Al suo interno il Collegio elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti.
4. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 20-bis

La Commissione etica

1. È istituita la Commissione etica di Ateneo con il compito di svolgere le attività istruttorie sulle violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico di cui all'art. 40.
2. La Commissione è composta dal Presidente e da sei componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un membro del personale tecnico-amministrativo, uno studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o dei corsi di specializzazione che non prevedano contratti di formazione e lavoro. Per ognuno dei membri effettivi è nominato un membro supplente.
3. I componenti, effettivi e supplenti, sono designati dal Senato accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di tre nomi proposte dal Rettore. I componenti, nominati con decreto del Rettore, durano in carica due anni.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate in apposito regolamento.

Articolo 20-ter

Il Presidio della qualità

1. Il Presidio della qualità organizza, monitora e sovrintende allo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità sulla base degli indirizzi degli organi di Ateneo.
2. Il Presidio della qualità:
 - a. promuove, attiva e sostiene iniziative di informazione e formazione per la diffusione della cultura della qualità, funzionali a garantire il miglioramento continuo della stessa all'interno dell'Ateneo;
 - b. assicura l'interazione con il Nucleo di valutazione e il corretto flusso informativo tra tutti gli attori sia interni che esterni;
 - c. fornisce consulenza agli organi di Ateneo sulle tematiche relative all'assicurazione della qualità, al fine di sviluppare e implementare politiche di miglioramento della qualità in tutti gli ambiti di attività;

- d. svolge un ruolo di consulenza, supporto e monitoraggio verso le strutture di Ateneo per promuovere e sviluppare interventi di miglioramento, anche alla luce della relazione annuale del Nucleo di valutazione;
- e. propone metodi, strumenti e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di assicurazione della qualità, supportandone l'attuazione e verificandone l'efficacia;
- f. relaziona agli organi di Ateneo sul suo operato e sull'attuazione delle procedure di assicurazione della qualità nell'Ateneo.
3. Il Presidio della qualità è composto da sei docenti, uno per ciascuno dei settori culturali di cui all'art. 13, nominati con decreto del Rettore, su designazione del Senato accademico; da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei dottorandi indicati dal Consiglio Studentesco; dal responsabile, o suo delegato, della direzione competente in materia. Il Presidio della qualità è presieduto da un docente scelto dal Rettore tra i componenti. Il mandato dei componenti dura tre anni, a eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi che ha durata biennale, ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
4. Il regolamento di cui all'art. 13, comma 3, lett. c. può attribuire al Presidio ulteriori funzioni di promozione della qualità all'interno dell'Ateneo, nel rispetto della normativa statale.

Articolo 21

Commissioni istruttorie del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e Commissioni scientifiche di area

1. Per il migliore funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite commissioni per l'istruzione di tematiche comuni. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina la loro composizione e il loro funzionamento.
2. Per ciascuna area scientifica è costituita una Commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori, anche a tempo determinato) afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte agli organi accademici competenti per l'assegnazione dei finanziamenti all'attività di ricerca autonomamente programmata.
3. La definizione delle aree scientifiche, la composizione e le modalità operative delle commissioni di cui al comma 2 sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

Titolo III

Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 22

Il dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura di base su cui si articola l'Ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuata con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.
3. Il dipartimento:
- promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca, svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti, garantendo un equo e regolamentato accesso alle proprie risorse;
 - promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato e master anche in collaborazione con altre strutture nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti;

- promuove, coordina e gestisce, nel proprio ambito, le attività di terza missione, anche in collaborazione con le altre strutture dell'Ateneo.
4. L'attivazione e la disattivazione di un dipartimento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico; la delibera di attivazione o di disattivazione comporta automaticamente la conseguente variazione dell'elenco di cui al comma 14 del presente articolo.
 5. La modifica dei settori scientifico-disciplinari riguardanti un dipartimento è deliberata dal Senato accademico a maggioranza dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, acquisita la proposta o il parere di tutti i consigli di dipartimento interessati. La relativa delibera del Senato accademico comporta automaticamente l'adeguamento dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, di cui al comma 14 del presente articolo.
 6. Per istituire un dipartimento sono necessari almeno quaranta docenti. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico o su proposta dello stesso, qualora un dipartimento comprenda al suo interno la totalità o la netta prevalenza dei docenti di Ateneo di un'area CUN, fermo restando il rispetto del limite di trenta unità per tutto il quinquennio successivo. Qualora la componente docente scenda al di sotto dei suddetti limiti per un periodo di due anni, il Consiglio di Amministrazione procede alla relativa disattivazione.
 7. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento.
 8. I docenti, al momento della presa di servizio, afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la relativa chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
 9. La richiesta di un docente di afferire a un dipartimento diverso da quello di appartenenza è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base dei criteri generali definiti dal Senato accademico e contenuti nel Regolamento generale di Ateneo.
 10. Il dipartimento si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dal relativo Consiglio, trasmesso al Senato accademico per i controlli previsti dall'art. 46 del presente Statuto, ed emanato con decreto del Rettore.
 11. Il dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
 12. Il regolamento di funzionamento può prevedere l'attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di articolazioni interne al dipartimento e ne definisce i limiti, le condizioni e le finalità: tali articolazioni sono chiamate sezioni e sono prive di rappresentatività esterna.
 13. Il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo di ciascun dipartimento è definito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, ed è aggiornato nell'ambito della programmazione triennale, prevista dalla legislazione vigente, o in caso di attivazione e disattivazione di dipartimenti. Tale fabbisogno può essere aggiornato in caso di variazione dell'afferenza dei docenti.
 14. L'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico-disciplinari e il loro inquadramento nei settori culturali costituisce allegato al presente Statuto.

Articolo 23

Gli organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta;
 - d. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 24
Il Direttore del dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spetta, in particolare, al Direttore:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
 - b. adottare, nei soli casi eccezionali di necessità e urgenza, i provvedimenti su materie di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. assicurare nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
 - d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - e. disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività e in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
 - f. autorizzare le missioni del personale del dipartimento;
 - g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - h. promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche, scientifiche e di terza missione del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la Giunta;
 - j. assicurare gli adempimenti relativi alla verifica e alla valutazione delle attività didattiche;
 - k. predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - l. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
5. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del Consiglio del dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il Direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del dipartimento che convoca il Consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione

stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.

8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore, salva la previsione di un termine diverso. Il Vicedirettore è revocato con decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

Articolo 25

Il Consiglio del dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento.

2. Spetta al Consiglio:

- a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
- b. promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
- c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti. Ove sia istituita la Scuola interdipartimentale, la programmazione didattica può essere delegata, a maggioranza dei componenti, dai Consigli di dipartimento al Consiglio della scuola interdipartimentale, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;
- d. approvare il regolamento di funzionamento del dipartimento;
- e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;
- f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio, dei dottorati di ricerca e delle scuole di specializzazione, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti e la Scuola interdipartimentale, ove costituita;
- g. proporre l'attivazione di master universitari;
- h. approvare i prospetti economici e finanziari del dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo, previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del dipartimento;
- j. proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della Commissione paritetica;
- k. sostenere, anche su proposta e in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti a esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
- l. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
- m. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del dipartimento;
- n. proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico; o. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

3. Il Consiglio esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo o, in senso conforme a questi ultimi, quelle attribuite dal regolamento di funzionamento del Dipartimento, anche mediante delega alla Giunta.

4. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento; alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Ne fanno inoltre parte:
- a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
 - b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
 - c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
 - d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento.
5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.
6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 26

La Giunta del dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del dipartimento.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio del dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio del dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono essere delegate alla Giunta le competenze espressamente attribuite al Consiglio del dipartimento all'art. 25, comma 2, a eccezione di quelle di cui alle lettere a., b., d., i., j. e k..
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, comunque non inferiore a due rappresentanti per ciascuna categoria. Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La Giunta viene eletta secondo modalità definite nel regolamento del dipartimento, in conformità con il Regolamento generale di Ateneo, entro un mese dall'insediamento del Direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.
5. Le modalità di funzionamento della Giunta sono definite nel regolamento del dipartimento.

Articolo 27

abrogato

Articolo 27-bis

Il Collegio dei Direttori di dipartimento

1. Nel rispetto delle competenze previste dallo Statuto e fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 con riguardo agli organi di Ateneo, è istituito il Collegio dei Direttori di dipartimento (di seguito Collegio).
2. Il Collegio ha la finalità di promuovere e sviluppare il coordinamento tra i diversi dipartimenti e tra questi e il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, nonché favorire la sinergia con il Direttore generale e gli altri dirigenti. Per il conseguimento di tali finalità esercita funzioni propositive e consultive.
3. Il Collegio è composto dai Direttori di dipartimento.

4. Il Collegio designa, tra i suoi componenti, un Coordinatore che lo convoca e lo presiede. Il Coordinatore dura in carica un anno.
5. Alle riunioni del Collegio possono partecipare il Rettore e il Direttore generale nonché, su invito del Coordinatore, le persone indicate nell'art. 121-*quater*, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo.
6. Il Collegio formula proposte al Rettore e al Direttore generale su materie di interesse comune ai dipartimenti e, in particolare, su quelle relative a:
 - a. coordinamento delle attività dei dipartimenti;
 - b. interazione e raccordo con le attività del Direttore generale e degli altri dirigenti;
 - c. procedure amministrative dell'Ateneo e loro uniforme applicazione.
7. Le proposte del Collegio sono trasmesse al Rettore, e, per quanto di competenza, al Direttore generale. Il Rettore valuta la presentazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione e/o al Senato accademico quali argomenti oggetto di comunicazione, esame e/o discussione.
8. Su richiesta del Rettore, del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, il Collegio esprime pareri su materie di interesse comune dei dipartimenti.

Articolo 28

La Scuola interdipartimentale

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche due o più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, possono proporre, a maggioranza dei componenti dei rispettivi consigli, l'istituzione di una struttura di raccordo denominata Scuola. L'istituzione e l'attivazione della Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico.
2. L'afferenza di un dipartimento a scuole già esistenti è deliberata, su proposta del relativo Consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole della Scuola, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico.
3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l'integrazione e l'inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la Scuola assume la responsabilità dei rapporti con il servizio sanitario nazionale e le sue diramazioni territoriali, coordina le proposte dei dipartimenti in materia di didattica ed esprime un parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse.
4. Il recesso di un dipartimento dalla Scuola è deliberato, su proposta del relativo Consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico.
5. Il numero delle scuole non può essere superiore a dodici.
6. Ciascun dipartimento può far parte di una sola Scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, e sulla base di criteri definiti nel Regolamento generale di Ateneo, possa essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, a far parte di più scuole. In ogni caso, ai fini della possibilità di costituire una Scuola, ciascun dipartimento può essere conteggiato una sola volta.
7. Sono organi della Scuola:
 - a. il Consiglio;
 - b. il Presidente;
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti.
8. La Scuola si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dal relativo Consiglio, trasmesso al Senato accademico per i controlli previsti dall'art. 46, ed è emanato con decreto del Rettore.
9. L'istituzione di una Scuola deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.

Articolo 29

Il Presidente della scuola

1. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i direttori dei dipartimenti e con i presidenti dei corsi di studio coinvolti, convoca e presiede il Consiglio della scuola, ne attua le delibere, e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.
2. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del Consiglio, tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Scuola. Al primo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del Consiglio.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutivamente.
4. Il Presidente designa un Vicepresidente, nominato con decreto del Rettore, fra i professori a tempo pieno afferenti alla Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del Presidente, salvo la previsione di un termine diverso. Il Vicepresidente è revocato con decreto del Rettore su proposta del Presidente.

Articolo 30

Il Consiglio della scuola

1. Il Consiglio delibera in ordine al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione di servizi comuni e può proporre, sentiti o su iniziativa dei dipartimenti interessati, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio che riguardano i dipartimenti della Scuola.
2. Qualora i dipartimenti coinvolti nella Scuola svolgano funzioni assistenziali, il Consiglio assume anche i compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Toscana, garantendo l'integrazione e l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. Il Consiglio è composto:
 - a. dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della Scuola;
 - b. da una rappresentanza - non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti della Scuola - di docenti scelti, secondo modalità individuate nel regolamento della Scuola, tra i componenti delle giunte dei predetti dipartimenti, tra i presidenti dei corsi di studio che interessano i dipartimenti della Scuola, nonché, ove di competenza, tra i responsabili delle attività assistenziali. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica tre anni accademici e il loro mandato è rinnovabile;
 - c. da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al quindici per cento dei componenti del Consiglio, eletti tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai dipartimenti e coordinati dalla Scuola. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente;
 - d. nel caso della Scuola di medicina, da una rappresentanza degli studenti delle scuole di specializzazione di area medica.

Articolo 31

abrogato

Articolo 32

I Corsi di studio

1. Ciascun Corso di studio afferisce a un dipartimento che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti.
2. In casi particolari, definiti dal Regolamento generale di Ateneo, i corsi di studio possono afferire a più dipartimenti.
3. I corsi di studio attivati in convenzione con altri enti, ferma restando la loro afferenza a un dipartimento, possono essere gestiti da altre strutture esterne all'Ateneo, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico.
4. L'afferenza del Corso di studio è deliberata dal Senato accademico, su proposta del Consiglio del dipartimento, sentito il Consiglio di corso di studio e il Consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del Consiglio di Amministrazione.
5. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di un Corso di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, sentito il Consiglio di corso di studio nel caso di disattivazione, e il Consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del Senato accademico e del Consiglio Studentesco.
6. Le procedure relative alla istituzione, ivi comprese le modalità di definizione della proposta, all'attivazione e alla disattivazione di un Corso di studio sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. Sono organi del Corso di studio il Presidente e il Consiglio.

Articolo 33

Il Presidente del corso di studio

1. Al Presidente del corso di studio spetta:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. abrogato;
 - d. sovrintendere alle attività del Corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Direttore del dipartimento, al regolare svolgimento delle stesse;
 - e. proporre al Direttore del dipartimento la composizione della Commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
2. Il Presidente esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Presidente del corso di studio è eletto, a scrutinio segreto, tra i professori dell'Ateneo in regime di impegno a tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio come definito dall'art. 34. Per corsi interuniversitari attivati in convenzione, sono eleggibili anche i professori di altri atenei in regime di impegno a tempo pieno appartenenti al Consiglio stesso.

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di corso di studio.
4. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
5. Il Presidente designa un Vicepresidente fra i professori e i ricercatori del Consiglio, in regime di impegno a tempo pieno o definito, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura

in carica per tutta la durata del mandato del Presidente, salvo la previsione di un termine diverso. Il Vicepresidente può essere revocato con decreto del Rettore su proposta del Presidente.

6. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il Presidente entra in carica il 15 settembre; dura in carica tre anni e è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

Articolo 34

Il Consiglio del corso di studio

1. Le competenze del Consiglio sono le seguenti:

- a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al Corso di studio;
- b. esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
- c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
- d. avanzare proposte ai dipartimenti interessati per l'attribuzione di incarichi di insegnamento e l'attivazione di contratti, anche a titolo gratuito, ai fini della programmazione didattica;
- e. monitorare l'andamento delle attività didattiche, i risultati conseguiti e le funzionalità dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria, sentito il parere della Commissione paritetica del corso di studio di cui all'art. 36;
- f. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- g. presentare ai consigli dei dipartimenti le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire alla individuazione di una efficace offerta didattica;
- h. formulare ai consigli dei dipartimenti interessati proposte e pareri in merito alle modifiche ordinamentali attinenti al Corso di studio;
- i. formulare al Consiglio del dipartimento interessato proposte relative alla programmazione del personale docente per le esigenze didattiche del Corso di studio;
- l. proporre al Consiglio del dipartimento il Regolamento didattico del corso di studio;
- m. abrogato;
- n. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.

2. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. La composizione del Consiglio si rinnova ogni anno con decorrenza dal 15 settembre sulla base della programmazione didattica approvata annualmente, salvo quanto previsto dal comma 4.bis secondo periodo, e comprende:

- a. i professori e ricercatori che svolgono attività didattica curriculare per almeno un modulo o un insegnamento nel Corso di studio;
- b. i professori e ricercatori che non rientrano nella precedente lettera a., ma svolgono attività didattica curriculare per almeno 1 CFU nel Corso di studio;
- c. i docenti esterni responsabili didattici di un modulo o di un insegnamento;
- d. per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, i docenti appartenenti ad altri atenei che svolgono attività didattica curriculare per almeno 1 CFU nel Corso di studio;
- e. una rappresentanza studentesca così suddivisa:
 - i) nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, pari a sei studenti, elevabile a otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille;
 - ii) nei corsi di laurea magistrale, pari a quattro studenti, elevabile a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.

Il Presidente di corso di studio può invitare a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, coloro che collaborano alle attività didattiche integrative del corso.

4. I docenti di insegnamenti condivisi fra più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Per gli insegnamenti di un Corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del Consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi consigli.

4.bis. Il mandato dei componenti del Consiglio di corso di studio, risultante dall'ultima programmazione didattica approvata, decorre dal 15 settembre. Eventuali modifiche della programmazione didattica in corso d'anno producono effetto immediato sulla composizione del Consiglio. Nel periodo intercorrente fra l'ultima approvazione della programmazione didattica e l'inizio del mandato del nuovo Consiglio, i docenti membri di quest'ultimo hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio in carica, senza diritto di voto.

5. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il funzionario amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il Corso di studio.

6. abrogato.

7. Nel primo anno di attivazione del Corso di studio il relativo Consiglio è nominato dal Senato accademico su proposta dei consigli di dipartimento di afferenza del corso.

Articolo 35

Il Consiglio aggregato di corsi di studio

1. Due o più consigli di Corso di studio afferenti a uno stesso dipartimento, o a più dipartimenti ai sensi del precedente art. 32, comma 2, sin dall'attivazione dei corsi possono proporre, a maggioranza dei propri componenti, ai dipartimenti di afferenza, di aggregarsi in un unico Consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dai consigli dei dipartimenti di afferenza.

2. La revoca dell'aggregazione è adottata con le stesse modalità di cui al comma precedente.

2.bis. Il Consiglio aggregato di corsi di studio nomina un Presidente sottoposto alle stesse regole di cui all'art. 33 per il Presidente del corso di studio.

3. Il Consiglio aggregato di corsi di studio è costituito dai componenti dei consigli dei corsi relativi.

4. Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi che svolgono l'attività di supporto alla didattica presso i corsi di studio.

5. I rappresentanti degli studenti concludono il mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro Corso di studio il cui Consiglio sia aggregato a quello del Corso di studio di provenienza.

Articolo 36

Le Commissioni paritetiche

1. Sono istituite Commissioni paritetiche di docenti e studenti:

- a. nelle scuole interdipartimentali;
- b. nei dipartimenti;
- c. nei corsi di studio.

2. abrogato.

3. I dipartimenti afferenti a una Scuola possono proporre di non istituire la propria Commissione paritetica e di attribuirne le competenze, previa delibera del Senato accademico, alla Commissione paritetica della scuola.

4. abrogato.

5. I consigli di corso di studio, sulla base del principio del buon andamento secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono proporre al Senato accademico di attribuire le competenze della

Commissione paritetica del corso di studio alla Commissione paritetica del dipartimento. Il Senato accademico delibera in merito, previo parere dei/l consigli/o dei/l dipartimenti/o interessati/o. Le modalità di attuazione di quanto sopra sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

6. La Commissione paritetica di cui ai commi precedenti è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti nel relativo Consiglio.

7. Nel caso di Consiglio aggregato, la Commissione paritetica è costituita da rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso e da un uguale numero di docenti.

8. Nella componente docente della Commissione paritetica è compreso anche: il Presidente della scuola nel caso di cui al comma 1, lett. a, il Direttore del dipartimento nel caso di cui al comma 1, lett. b, il Presidente del Consiglio di corso di studio nei casi di cui ai commi 1, lett. c e 7, o un delegato degli stessi, con funzione di Presidente della Commissione stessa.

9. È compito della Commissione paritetica:

- a. svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
- b. individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio di sua competenza;
- d. formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio di sua competenza;
- e. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività formative e i crediti loro assegnati;
- e.bis. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività formative e gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

9.bis. La Commissione paritetica di dipartimento, ovvero della scuola, redige la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 34, comma 1, lettera e.

10. Nel Regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione, le modalità di individuazione dei componenti e il funzionamento della Commissione paritetica.

Articolo 37

I Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione

1. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica e professionale. Più corsi di dottorato possono strutturarsi in scuole di dottorato.

2. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali scuole possono essere istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge interne o dell'Unione Europea.

3. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relative modalità di elezione, il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato sono disciplinati in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e in quelli di ogni singola scuola di specializzazione o corso di dottorato.

Articolo 38

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Sistema Museale di Ateneo e il Sistema Informatico di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'Università di Pisa preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. In particolare, cura l'organizzazione dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la disseminazione della

conoscenza attraverso le modalità tradizionali e mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e il sostegno all'accesso aperto alla letteratura scientifica di ogni ambito disciplinare, in funzione dell'esigenza della ricerca, della didattica e delle attività degli organi amministrativi e di valutazione dell'Ateneo. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dalle biblioteche dell'Università e dall'archivio centrale di Ateneo. Le norme generali per il funzionamento e l'interconnessione delle biblioteche sono definite nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Sistema Museale di Ateneo, istituito al fine di sostenere e coordinare le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di didattica e di promozione della cultura, ha quale obiettivo l'integrazione progressiva del complesso dei musei e delle collezioni dell'Ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare, e l'ottimizzazione della gestione delle risorse. Il Sistema Museale di Ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni universitarie. Le norme generali per il funzionamento e l'interconnessione dei musei e delle collezioni sono definite nel Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo e il Sistema Museale di Ateneo definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

L'Ateneo assicura ai sistemi bibliotecario e museale autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Sistema Informatico di Ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture informatiche preposte all'organizzazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi informatici dell'Ateneo.

Le norme generali per il funzionamento e le interconnessioni delle strutture sono definite nel Regolamento generale di Ateneo. Il Sistema Informatico di Ateneo e l'eventuale competente struttura dell'amministrazione definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

Articolo 39

I centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicino su progetti o programmi di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizio per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse comune oppure per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti.

3. La proposta di istituzione dei centri di cui ai commi 1 e 2 è formulata dai dipartimenti interessati, i quali devono assicurare per il loro funzionamento le necessarie risorse finanziarie, di personale e logistiche.

4. È fatta salva la possibilità che i regolamenti dei dipartimenti prevedano la costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi. È fatta inoltre salva la possibilità che i regolamenti dei sistemi prevedano la costituzione al loro interno di centri di servizio.

5. Per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca e/o di fornitura e gestione di servizi che interessino in via permanente l'intero Ateneo il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato accademico, può istituire appositi centri di Ateneo; in tal caso il Consiglio di Amministrazione nell'istituire detti centri può assegnare risorse logistiche, di personale e finanziarie. Alle strutture di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione può conferire autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Analoga disciplina si applica ai centri di cui ai commi 1 e 2 che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico, ritenga di valenza generale e permanente per l'Ateneo.

6. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, ovvero per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali o di attività di supporto, strumentali o comunque collegate a esse di interesse comune, possono essere stabilite forme di collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati, attraverso la stipula di convenzioni ovvero la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi di diritto pubblico.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6 l'Università può stipulare nei limiti consentiti dalla legge contratti associativi per la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita in base alla legge medesima o a valido patto sociale la responsabilità limitata dell'Università.

8. Le procedure per la costituzione dei centri di cui al presente articolo e le norme generali per il loro funzionamento sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

9. La stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata, sentito il Senato accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV

Codice etico e procedimento disciplinare

Articolo 40

Il Codice etico

1. Il Codice etico rappresenta la carta dei diritti e doveri morali dei componenti della comunità universitaria.
2. È approvato dal Senato accademico a maggioranza dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.
3. Sulle violazioni delle disposizioni contenute nel Codice etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico su proposta del Rettore.
4. Il Rettore, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla violazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si avvale della Commissione etica di cui all'art. 20-bis.
5. Le sanzioni che possono essere inflitte sono: il richiamo riservato e il richiamo pubblico.
6. Il provvedimento di irrogazione del richiamo riservato è pubblicato sul sito dell'Ateneo per estratto e in forma anonima; il provvedimento di irrogazione del richiamo pubblico è pubblicato per esteso.
7. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e tenere conto della reiterazione dei comportamenti.

Articolo 41

Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Università. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi successivi, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo.
2. Per i fatti che possono essere oggetto della sanzione della censura, il Rettore procede all'eventuale irrogazione udito il professore o il ricercatore sottoposto all'azione disciplinare.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.
4. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta

giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia con riguardo al tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

5. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

6. Il procedimento dinanzi al Collegio di disciplina si informa al principio del giudizio fra pari e al rispetto del contraddittorio e in particolare deve garantire:

- a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto all'azione disciplinare;
- b. il diritto di replica del docente sottoposto all'azione disciplinare con riguardo a tutti i fatti contestati;
- c. il diritto del docente sottoposto all'azione di farsi assistere da un difensore di fiducia;
- d. il diritto di accesso da parte del docente sottoposto all'azione;
- e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della deliberazione finale.

7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al predetto parere. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare.

8. Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data dell'avvio del procedimento. Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione di tali organi e ne sia impedito il regolare funzionamento, nonché, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nel caso in cui il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

9. Dell'emissione del provvedimento disciplinare viene data notizia alle parti interessate.

10. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del regio decreto n. 1592/1933, le seguenti: censura, sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

11. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

12. Con riguardo ai comportamenti cui collegare le diverse sanzioni che possono essere irrogate si applica l'art. 89, commi 1 e 2, del regio decreto n. 1592/1933.

Titolo V

Autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare

Articolo 42

Autonomia organizzativa e gestionale

1. Fermi restando i principi di pubblicità, di trasparenza e di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative, gestionali, organizzative e tecniche a criteri di economicità, di efficacia, efficienza e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.

2. Il Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal Direttore generale.

3. Ai dirigenti e a coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali, ai sensi del Regolamento generale di Ateneo, spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti a essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Tali funzioni sono esercitate, nei limiti delle risorse disponibili, in conformità ai principi di cui al comma 1 e in attuazione dei programmi e delle direttive fissate dagli organi di governo dell'Università e dagli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
4. Ai sensi del Regolamento generale di Ateneo i dirigenti e coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali collaborano con il Direttore generale, nell'osservanza delle rispettive competenze. Organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili. In particolare, verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività della loro struttura, individuano i responsabili dei procedimenti e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
5. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del Direttore generale, a dirigenti di ruolo dell'Università di Pisa; esso può inoltre essere conferito con contratto a tempo determinato, ai soggetti indicati dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 nei limiti previsti dalla normativa stessa. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato del Direttore generale, previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa, reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo.
6. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

Articolo 43

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.
2. Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'Ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del Regolamento del Consiglio Studentesco e di quelli delle strutture.
3. Contiene inoltre la disciplina delle materie cui il presente Statuto rinvia.
4. Il Regolamento è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 44

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce i titoli accademici rilasciati dall'Università. Contiene inoltre le norme e procedure che regolano l'istituzione, l'attivazione e disattivazione dei corsi, la programmazione e lo svolgimento delle attività didattiche e disciplina tutte le altre materie ad esso delegate dalla normativa vigente.
2. Il Regolamento didattico è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 45
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università. In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia di gestione.
2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.
3. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 46
Altri regolamenti

1. Tutti gli altri regolamenti, ove la legge o il presente Statuto non li attribuisca alla competenza del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalle strutture competenti.
2. Detti regolamenti sono comunque trasmessi al Senato accademico, che esercita il controllo di legittimità e di merito con le modalità di cui al Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 47
Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del Rettore e, salvo che sia diversamente disposto dal regolamento stesso, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Tutti i regolamenti sono altresì pubblicati sul sito dell'Ateneo.
2. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dal presente Statuto per la loro adozione.

Titolo VI
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Articolo 48
Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre; ai soli fini didattici l'anno accademico ha inizio alle date fissate dai consigli di dipartimento o dai consigli delle scuole ove istituite.
2. I mandati elettivi dei membri degli organi decorrono dall'inizio dell'anno accademico, a eccezione del mandato del Presidente di corso di studio che decorre dal 15 settembre. I mandati delle componenti studentesche, in tutti gli organi dell'Ateneo, decorrono dall'inizio dell'anno accademico e hanno durata biennale, fatta eccezione per i rappresentanti nei consigli di corso di studio il cui mandato decorre dal 15 settembre. Con appositi regolamenti possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli degli organi.

Articolo 49
Disciplina delle nomine

1. Le rappresentanze delle categorie interessate all'elezione nei diversi organi previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere, con arrotondamento all'intero superiore.

2. Le votazioni per le nomine elettive, negli organi collegiali sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le nomine elettive delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. La mancata nomina di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore e dei responsabili eletti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di quest'ultimi, il decano dei professori ordinari, rispettivamente dell'Università e della struttura interessata, fissa la data delle elezioni. Le elezioni devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato, oppure entro sessanta giorni dalla avvenuta interruzione dello stesso. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'art. 12 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.

3.bis. Le elezioni per il rinnovo del mandato di Presidente di corso di studio si svolgono, di norma, dal 1° giugno al 30 luglio, previa indizione da parte del Presidente in carica. In caso di interruzione anticipata del mandato, il decano dei professori ordinari del Consiglio fissa la data delle elezioni per il rinnovo della carica, che devono concludersi entro sessanta giorni.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. Le elezioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

5. Nel caso di impedimento o di assenza del titolare di una carica direttiva e del rispettivo vice subentra, per la sola ordinaria amministrazione, il decano dei professori ordinari del Consiglio della struttura interessata. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo superiore a tre mesi, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati, il Rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato del titolare della carica direttiva e il decano provvede ad indire nuove elezioni. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del titolare della carica direttiva il decano subentra per la sola ordinaria amministrazione, fino alla nuova nomina.

6. Ai fini della eleggibilità alle seguenti cariche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo: Rettore, componente del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, Direttore di dipartimento, Presidente di scuola interdipartimentale.

7. Per tutti gli organi e le cariche per le quali è previsto il regime di impegno a tempo pieno, lo stesso deve essere posseduto all'atto della nomina e deve permanere, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

8. Chi intende essere eletto in un organo o a una carica deve essere in possesso dei requisiti richiesti al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre, tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo previste nel Regolamento generale di Ateneo.

9. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le cariche accademiche elettive hanno durata triennale e sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente, fatta eccezione per le cariche di Direttore della scuola di specializzazione e coordinatore del dottorato di ricerca. Un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

10. Per il computo dei mandati, ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato indipendentemente dalla sua durata.

11. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi e/o designati degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

12. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e delle altre cariche monocratiche, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo Statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico o con il 14 settembre nel caso di Presidente di corso di studio.

12.bis. Nel caso in cui l'inizio del mandato sia successivo all'inizio dell'anno accademico (o al 15 settembre nel caso dei presidenti di corso di studio), esso termina comunque il 31 ottobre (o il 14 settembre) dell'ultimo anno.

13. Le dimissioni del Direttore di dipartimento, del Presidente della scuola interdipartimentale e del Presidente del Consiglio di corso di studio sono presentate al Rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla nomina elettiva; il Rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Le dimissioni del Rettore sono presentate al ministero e contestualmente comunicate ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 50 Incompatibilità

1. Ai sensi del presente articolo per carica si intende quella di Rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, di Prorettore e Delegato di cui all'art. 12, comma 2.ter, di Direttore di dipartimento, di Presidente della scuola interdipartimentale, di Direttore di centro di Ateneo di cui all'art. 39, di Presidente di Sistema di Ateneo di cui all'art. 38.

2. Il Rettore e i componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

- a. ricoprire altre cariche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al Senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
- b. ricoprire la carica di Rettore, far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti anche di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
- c. ricoprire il ruolo di Direttore di scuola di specializzazione e ogni altro incarico incompatibile ai sensi della normativa vigente.

3. Il Prorettore vicario, i prorettori e i delegati di cui all'art. 12, comma 2.ter, i direttori dei dipartimenti e dei centri di Ateneo, i presidenti delle scuole interdipartimentali e i presidenti dei sistemi di Ateneo non possono ricoprire un'altra carica di cui al comma 1.

4. Il Rettore, il Prorettore vicario, i prorettori e i delegati di cui all'art. 12, comma 2.ter, e i direttori dei dipartimenti non possono inoltre assumere la presidenza di corsi di studio e di dottorato.

5. In ogni caso non è possibile assumere la responsabilità di più strutture didattiche, scientifiche e di servizio della medesima tipologia.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche.

7. Le cariche e il ruolo di dirigente amministrativo sono incompatibili con quella di membro del Nucleo di valutazione di Ateneo.

8. La carica di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferita al personale dipendente dell'Università di Pisa.

Articolo 51 Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal Presidente e le stesse possono svolgersi anche in via telematica, secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo.
2. Le riunioni degli organi sono valide se:
 - a. tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b. sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.
3. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b., non si tiene conto, a esclusione dei computi riguardanti il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 soltanto se intervengono alla riunione.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti di cui all'art. 34, comma 3, lettere b., c., d. soltanto se intervengono alla riunione.
5. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del Collegio.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.
7. Le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali sono assunte in composizione plenaria salvo i casi in cui la normativa vigente disponga diversamente. In ogni caso, le deliberazioni del Consiglio di dipartimento aventi a oggetto le chiamate del personale docente sono assunte in composizione ristretta ai sensi della legislazione vigente. Sono altresì assunte in composizione ristretta le delibere sulle questioni riguardanti esclusivamente il merito scientifico dei docenti.
8. Nessuno può presenziare alla discussione né concorrere alla deliberazione delle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.
9. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Articolo 52 Verbalizzazione

1. I verbali delle riunioni degli organi sono approvati, di norma, entro la seduta immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
3. abrogato.

Articolo 53 Modifiche di Statuto

1. Le modifiche di Statuto sono deliberate dal Senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei

suoi componenti.

2. Proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione e dai consigli di dipartimento.

Il Rettore, entro il termine di sessanta giorni, deve sottoporre le proposte presentate al Senato accademico.

3. Le modifiche di Statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989.

4. Le modifiche all'allegata tabella di cui all'art. 22, comma 14, contenente l'elenco dei dipartimenti, non costituiscono modifiche dello Statuto.

Articolo 54

Disposizione transitoria

1. abrogato.

2. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Ogni richiamo agli assegnisti di ricerca, contenuto nel presente Statuto, deve ritenersi riferito, ai sensi della normativa vigente, anche ai titolari dei contratti di ricerca.

Articolo 55

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. abrogato.

3. abrogato.

Settore culturale 1 - Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze della terra

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Matematica	MATH-01/A, MATH-01/B, MATH-02/A, MATH-02/B, MATH-03/A, MATH-03/B, MATH-04/A, MATH-05/A, MATH-06/A,
Dipartimento di Informatica	INFO-01/A, MATH-05/A, MATH-06/A, ECON-06/A,
Dipartimento di Fisica	PHYS-01/A, PHYS-02/A, PHYS-03/A, PHYS-04/A, PHYS-05/A, PHYS-06/A, PHYS-06/B,
Dipartimento di Scienze della terra	GEOS-01/A, GEOS-01/B, GEOS-01/C, GEOS-01/D, GEOS-02/A, GEOS-02/B, GEOS-02/C, GEOS-03/A, GEOS-03/B, GEOS-04/A, GEOS-04/B, GEOS-04/C, BIOS-05/A, GIUR-05/A, CHEM-07/A,

Settore culturale 2 - Scienze chimiche, Scienze biologiche, Scienze agrarie e Scienze del farmaco

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Chimica e chimica industriale	CHEM-01/A, CHEM-01/B, CHEM-02/A, CHEM-03/A, CHEM-04/A, CHEM-05/A, CHEM-06/A, CHEM-07/B, CHEM-07/C,
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali	BIOS-01/A, BIOS-01/B, BIOS-01/C, BIOS-02/A, BIOS-03/A, AGRI-01/A, AGRI-02/A, AGRI-02/B, AGRI-03/A, AGRI-03/B, AGRI-03/C, AGRI-04/A, AGRI-04/B, AGRI-04/C, AGRI-05/A, AGRI-05/B, AGRI-06/A, AGRI-06/B, AGRI-06/C, AGRI-07/A, AGRI-08/A, AGRI-09/A, AGRI-09/B, AGRI-09/C, AGRI-09/D, GIUR-03/B, STAT-01/A, MATH-03/A,
Dipartimento di Biologia	BIOS-01/A, BIOS-01/B, BIOS-01/C, BIOS-02/A, BIOS-03/A, BIOS-03/B, BIOS-04/A, BIOS-05/A, BIOS-06/A, BIOS-07/A, BIOS-08/A, BIOS-14/A, BIOS-15/A, MEDS-24/B,
Dipartimento di Farmacia	BIOS-06/A, BIOS-07/A, BIOS-08/A, BIOS-09/A, BIOS-10/A, BIOS-11/A, BIOS-01/D, CHEM-01/A, CHEM-03/A, CHEM-05/A, CHEM-07/A, CHEM-07/B, CHEM-08/A,

Settore culturale 3 - Scienze mediche e Scienze veterinarie

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Scienze veterinarie	AGRI-01/A, AGRI-02/A, AGRI-04/C, AGRI-09/A, AGRI-09/B, AGRI-09/C, AGRI-09/D, BIOS-03/A, BIOS-07/A, MVET-01/A, MVET-01/B, MVET-02/A, MVET-02/B, MVET-03/A, MVET-03/B, MVET-04/A, MVET-04/B, MVET-05/A, MVET-05/B,
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica	MEDS-04/A, MEDS-05/A, MEDS-06/A, MEDS-07/A, MEDS-07/B, MEDS-11/A, MEDS-13/A, MEDS-13/C, MEDS-14/B, MEDS-14/C, MEDS-15/A, MEDS-15/B, MEDS-16/A, MEDS-17/A, MEDS-18/A, MEDS-18/B, MEDS-22/A, MEDS-23/A, MEDS-25/A, MEDS-26/A, MEDS-26/B-MEDS-26/C-MEDS-26/D, BIOS-07/A, BIOS-08/A, BIOS-09/A, PHIL-02/A, PSIC-01/A, PSIC-01/B, PSIC-01/C, PSIC-02/A, PSIC-03/A, PSIC-03/B, PSIC-04/A, PSIC-04/B, GSPS-06/A,
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale	BIOS-09/A, BIOS-10/A, BIOS-11/A, BIOS-13/A MEDS-05/A, MEDS-08/A, MEDS-08/B, MEDS-08/C, MEDS-09/A, MEDS-09/B, MEDS-09/C, MEDS-10/A, MEDS-10/B, MEDS-11/A, MEDS-12/A, MEDS-18/B, MEDS-10/C, MEDS-20/A, MEDS-20/B, MEDS-21/A, MEDS-24/A, MEDS-24/C, MEDS-26/A, MEDS-26/B, MEDS-26/C, MEDS-26/D, MEDF-01/A, MEDF-01/B,
Dipartimento di Ricerca traslazione e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia	BIOS-06/A, BIOS-08/A, BIOS-11/A, BIOS-12/A, MEDS-01/A, MEDS-02/A, MEDS-02/B, MEDS-02/C, MEDS-03/A, MEDS-04/A, MEDS-06/A, MEDS-07/B, MEDS-09/A, MEDS-10/A, MEDS-13/B, MEDS-14/A, MEDS-14/C, MEDS-15/A, MEDS-19/A, MEDS-19/B, MEDS-22/A, MEDS-22/B, MEDS-24/B, MEDS-25/A, MEDS-25/B, MEDS-24/C, MEDS-26/A, MEDS-26/B, MEDS-26/C, MEDS-26/D, MVET-03/B, GIUR-05/A,

Settore culturale 4 - Ingegneria civile e architettura, Ingegneria industriale e dell'informazione

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione	IINF-01/A, IINF-02/A, IINF-03/A, IINF-04/A, IINF-05/A, IBIO-01/A,
Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni	IIND-06/A, IIND-06/B, IIND-07/A, IIND-07/B, IIND-07/D, IIND-08/A, IIND-08/B, IMIS-01/A, IMIS-01/B, IIET-01/A, IEGE-01/A, CEAR-01/A, CEAR-01/B, CEAR-02/A, CEAR-08/A, CEAR-08/D, CEAR-09/A, CEAR-10/A, CEAR-11/A, CEAR-11/B, CEAR-12/A, AGRI-03/A, CHEM-04/A,
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale	IIND-01/C, IIND-01/D, IIND-01/E, IIND-01/F, IIND-01/G, IIND-02/A, IIND-03/A, IIND-03/B, IIND-03/C, IIND-04/A, IIND-05/A, IIND-07/C, IIND-07/D, IIND-07/E, IMAT-01/A, ICHI-01/B, ICHI-02/A, ICHI-01/C, ICHI-02/B, IBIO-01/A, CHEM-06/A, CEAR-03/A, CEAR-03/B, CEAR-03/C, CEAR-04/A, CEAR-05/A, CEAR-06/A, CEAR-07/A, MATH-04/A, GEOS-02/B,

Settore culturale 5 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere	ARCH-01/A, ARCH-01/B, ARCH-01/C, ARCH-01/D, ARCH-01/E, ARCH-01/F, ARCH-01/G, ARTE-01/A, ARTE-01/B, ARTE-01/C, ARTE-01/D, ASIA-01/C, ASIA-01/D, ASIA-01/H, FICP-01/C, PEMM-01/A, PEMM-01/B, PEMM-01/C, STAA-01/A, STAA-01/B, STAA-01/D, STAA-01/E, STAA-01/G, STAA-01/H, STAA-01/J, STAA-01/L, STAA-01/M, STAA-01/N, STAN-01/A, STAN-01/B, SDEA-01/A, GEOG-01/A, GEOG-01/B, PHIL-01/A, PHIL-02/A, PHIL-02/B, PHIL-03/A, PHIL-04/A, PHIL-04/B, PHIL-05/A, PHIL-05/B, PHIL-05/C, PAED-01/A, PAED-02/A, HIST-01/A, HIST-02/A, HIST-03/A, HIST-03/B, HIST-04/A, HIST-04/C, HIST-04/D, HELL-01/A, HELL-01/C, PSIC-01/A, STEC-01/A, STEC-01/B, GSPS-01/A, GSPS-03/A, GSPS-03/B, GSPS-04/A, GSPS-04/C, GSPS-04/D, MEDS-02/C,
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica	GLOT-01/A, GLOT-01/B, FRAN-01/A, FRAN-01/B, SPAN-01/A, SPAN-01/B, SPAN-01/C, FLMR-01/C, FLMR-01/D, ANGL-01/A, ANGL-01/B, ANGL-01/C, GERM-01/A, GERM-01/B, GERM-01/C, GERM-01/D, FLMR-01/E, SLAV-01/A, HELL-01/A, HELL-01/B, LATI-01/A, FICP-01/A, FLMR-01/A, FLMR-01/B, ITAL-01/A, LICO-01/A, LIFI-01/A, LIFI-01/B, COMP-01/A STAA-01/L, PEMM-01/C, FICP-01/C,

Settore culturale 6 - Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Scienze politiche	GSPS-01/A, GIUR-02/A, GSPS-03/A, GSPS-03/B, GSPS-04/A, GSPS-04/B, GSPS-04/C, GSPS-04/D, GSPS-05/A, GSPS-06/A, GSPS-07/A, GSPS-07/B, GSPS-08/A, GSPS-08/B, GIUR-09/A, GIUR-10/A, GIUR-11/B, HIST-02/A, HIST-03/A, HIST-03/B, PSIC-01/A, PSIC-03/A, ECON-01/A, ECON-02/A, ECON-03/A, ECON-04/A, ECON-06/A, ECON-08/A, STEC-01/A, STEC-01/B, STAT-01/A, STAT-03/A, STAT-03/B, GEOG-01/A, SPAN-01/C,
Dipartimento di Giurisprudenza	GIUR-01/A, GIUR-02/A, GIUR-02/B, GIUR-03/A, GIUR-03/B, GIUR-04/A, GIUR-05/A, GIUR-06/A, GIUR-07/A, GIUR-08/A, GIUR-09/A, GIUR-10/A, GIUR-11/A, GIUR-11/B, GIUR-12/A, GIUR-13/A, GIUR-14/A, GIUR-15/A, GIUR-16/A, GIUR-17/A, ECON-01/A, ECON-03/A, ECON-06/A, ECON-08/A, STEC-01/A,
Dipartimento di Economia e management	GIUR-02/A, ECON-01/A, ECON-02/A, ECON-03/A, ECON-04/A, ECON-05/A, ECON-06/A, ECON-07/A, ECON-08/A, ECON-09/A, ECON-09/B, ECON-10/A, STEC-01/A, STEC-01/B, STAT-01/A, STAT-01/B, STAT-02/A, STAT-03/A, STAT-03/B, STAT-04/A,